

GRUPPO NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI

REGOLAMENTO

Art. 1 COSTITUZIONE

Nell'ambito della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata CONFAPI e su iniziativa della stessa è costituito con sede in Roma, presso la CONFAPI, il Gruppo Nazionale dei Giovani Imprenditori, di seguito anche GIC, per consentire un migliore utilizzo delle professionalità dei giovani imprenditori associati e per favorire al contempo l'interscambio delle esperienze tra il centro e il territorio.

Art. 2 SCOPI

Nell'ambito degli scopi definiti dallo Statuto Confederale, il GIC persegue lo scopo di:

- a) promuovere e sviluppare i rapporti tra i Gruppi Territoriali Giovani Imprenditori, di seguito denominati GTGI, e fra questi ed i GIC;
- b) promuovere l'immagine dei GIC e delle loro specificità culturali e sociali;
- c) promuovere il dibattito, la divulgazione e la ricerca di nuove soluzioni ai problemi istituzionali, sociali, politici, economici e tecnici con i quali la Piccola e Media Industria costantemente si confronta;
- d) promuovere la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni territoriali della CONFAPI e preparare al graduale inserimento dei giovani imprenditori nei loro organi statutari;
- e) delegare propri rappresentanti nelle strutture nazionali della CONFAPI; valorizzare il ruolo e lo sviluppo delle piccole e medie industrie private, da perseguire attraverso iniziative e programmi nell'ambito della Costituzione, nel quadro di un ordinato sviluppo economico e civile del Paese ed in collegamento con le Organizzazioni internazionali di analoga ispirazione, operando in linea con la politica della CONFAPI.

TITOLO I STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 3 GRUPPI TERRITORIALI GIOVANI IMPRENDITORI

Presso ogni Organizzazione Territoriale CONFAPI, (di seguito anche "API"), può costituirsi, su base volontaria, un Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori, di seguito anche "GTGI".

Affinché sia riconosciuto in seno al GIC, al GTGI deve aderire un numero minimo di 10 (dieci) giovani imprenditori rappresentanti di 10 imprese diverse, ai sensi dell'art. 4. Per i GTGI di nuova costituzione non è richiesto un numero minimo, limitatamente al primo mandato del suo Presidente, ma se non costituito da almeno 10 (dieci) giovani imprenditori non hanno diritto di voto

La costituzione ed il regolamento dei GTGI devono osservare le norme dell'API di riferimento e del presente Regolamento.

Scopi del GTGI sono: 1) svolgere attività idonee a promuovere la crescita professionale e culturale dei giovani imprenditori; 2) promuovere e sviluppare i rapporti tra i giovani imprenditori e l'API; 3) preparare il graduale inserimento dei giovani negli organi statutari dell'API; 4) promuovere il dibattito, la divulgazione e la ricerca di nuove soluzioni ai problemi sociali, politici, economici e tecnici propri dell'attività dei giovani imprenditori; 5) delegare eventualmente propri rappresentanti nelle strutture territoriali dell'API; 6) il coordinamento con il Gruppo Regionale Giovani Imprenditori (art. 5) e con il GIC.

I GTGI sono strutturati nei seguenti Organi:

- a) Presidente;
- b) Giunta di Presidenza;
- c) Consiglio Direttivo.
- d) Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 ed elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente del GTGI dura in carica per un massimo di 3 anni e può essere riconfermato una sola volta. La riconferma non è ammessa nel caso il Presidente abbia già compiuto il 40esimo anno di età. Il Consiglio Direttivo decade con il Presidente

Il Presidente GTGI nomina:

- a) la Giunta di Presidenza;
- b) i delegati presso il GIC.

Art.4 **ADESIONE AI GTGI**

All'atto dell'iscrizione all'API, aderiscono automaticamente al GTGI insediato presso la stessa API, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) soci o legali rappresentanti dell'impresa di provenienza, o comunque con un ruolo di responsabilità di gestione nella medesima;
- b) parente o affine di persona avente le caratteristiche di cui al precedente punto;
- c) iscrizione all'API territoriale di riferimento e regolarità contributiva dell'impresa di provenienza;
- d) età anagrafica inferiore ai 40 anni.

Il compimento del 40esimo anno d'età determina l'ineleggibilità nelle cariche associative all'interno del GTGI, del GRGI e del GIC o eventuali rinnovi.

Le cariche associative preesistenti possono essere mantenute fino alla naturale scadenza del mandato.

Art. 5 **GRUPPI REGIONALI GIOVANI IMPRENDITORI**

Presso ogni Federazione Regionale CONFAPI può costituirsi un Gruppo Regionale Giovani Imprenditori, di seguito anche "GRGI".

I GRGI devono osservare le norme del presente Statuto.

Scopo dei GRGI sono la promozione, lo sviluppo e la rappresentanza dei Giovani Imprenditori aderenti a livello territoriale, e il coordinamento con il GIC.

Il Presidente dura in carica per un massimo di 3 anni e può essere riconfermato una sola volta. La riconferma non è ammessa nel caso il Presidente abbia già compiuto il 40esimo anno di età.

Ogni GRGI è coordinato da un Presidente Regionale eletto dai Presidenti dei GTGI appartenenti alle territoriali di riferimento e regolarmente costituite.

La carica di Presidente del Gruppo Regionale è incompatibile con la carica di Presidente di Gruppo Territoriale: l'elezione a Presidente del Gruppo Regionale

REGOLAMENTO

determina l'automatica decadenza dalla Presidenza del Gruppo Territoriale di riferimento.

Il GRGI può provvedere alla copertura finanziaria delle proprie attività attraverso la partecipazione a progetti pubblici finanziati, sponsorizzazioni e quanto altro sia in linea con l'etica e lo spirito associativo purché non rechi danni o comportamenti impegni economici a carico della Confapi.

Ciascun GRGI redige annualmente il programma di lavoro e il rendiconto, che trasmette a GIC .

Art. 6

OBBLIGHI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

I GTGI devono:

- a) adottare nel proprio Regolamento:
 - il nome "Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori CONFAPI - [nome dell'API di riferimento]";
 - il logo dei Giovani Imprenditori CONFAPI;
- b) osservare le deliberazioni, le direttive e le stipulazioni di CONFAPI e dell'API di riferimento;
- c) avere un organo direttivo eletto dall'Assemblea;
- d) istituire e curare, presso la Segreteria di ogni Organizzazione Territoriale di riferimento, un "Registro degli Iscritti";
- e) comunicare alla segreteria Giovani Imprenditori Confapi
 - l'anagrafica dei Giovani Imprenditori aderenti, entro il 31 marzo di ogni anno;
 - i mutamenti intervenuti nelle cariche associative, entro 10 giorni dall'adozione della relativa delibera/ decisione;
 - il "programma di lavoro" entro il 31 ottobre;
 - il "rendiconto" entro il 31 gennaio.

I GTGI invitano a partecipare alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo il Presidente GRGI.

TITOLO II

ADESIONE AL GRUPPO NAZIONALE

Art. 7

REQUISITI DI AMMISSIONE AL GIC

Possono aderire al GIC, facendone apposita richiesta, i GTGI

REGOLAMENTO

- a. cui abbiano aderito almeno 10 soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (in caso di GTGI di nuova costituzione non è richiesto un numero minimo per il primo mandato del proprio Presidente);
- b. la cui API di riferimento aderisca a Confapi e sia considerata da Confapi regolarmente costituita ed associata ;
- c. il cui GTGI versi regolarmente il contributo alla GIC.

La perdita dei requisiti di cui ai punti a) e b) del comma precedenti determinano esclusione dal GIC.

Art. 8 RECESSO

I GTGI hanno diritto di recedere dal GIC con deliberazione unanime della propria Assemblea.

Il recesso deve essere comunicato al Presidente GIC con raccomandata A.R.

In caso di recesso nessun diritto può essere avanzato dai GTGI nei confronti del patrimonio del GIC e cessa immediatamente il diritto all'utilizzo del marchio CONFAPI e del marchio GIC.

Art.9 ESCLUSIONE

Il GIC ha diritto di escludere i GTGI per :

- a) mancato pagamento dei contributi alla GIC da parte del GTGI;
- b) inosservanza delle disposizioni Statutarie e Regolamentari;
- c) fatti giuridicamente rilevanti che si pongono in grave conflitto con gli interessi del Gruppo e di CONFAPI.

Sull'esclusione delibera la Giunta di Presidenza GIC con delibera motivata.

In caso di esclusione nessun diritto può essere avanzato nei confronti del patrimonio e cessa immediatamente il diritto all'utilizzo del marchio CONFAPI e GIC.

TITOLO III ORGANI DEL GRUPPO

Art. 10 ORGANI

Sono organi del GIC:

- a) il Presidente;
- b) la Giunta di presidenza.
- c) il Consiglio Nazionale;

Art. 11
IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da:

- a) il Presidente Nazionale GIC
- b) la Giunta di Presidenza GIC
- c) i Presidenti dei GRGI;
- d) i Presidenti dei GTGI ;
- e) delegati dei GRGI e dei GTGI, senza diritto di voto.

I componenti della Giunta di Presidenza GIC, che siano anche Presidenti GRGI o Presidenti GTGI, hanno diritto ad un solo voto.

Sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente confederale, o un suo delegato, i Past President GIC; può essere altresì invitato chiunque possa fornire un valido contributo associativo a discrezione del Presidente GIC.

Art. 12
COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale:

- a) elegge il Presidente GIC;
- b) elegge, su proposta del Presidente, i rappresentanti GIC in seno a Jeune ed altre Organizzazioni;
- c) approva il programma di lavoro e il rendiconto predisposto dalla Giunta.
- d) discute le linee di indirizzo dell'azione del GIC e le sue iniziative politiche;
- e) discute le questioni strategiche e di coordinamento delle Strutture Territoriali, sottoponendo le relative problematiche e proposte agli Organi GIC competenti.
- f) delibera le modalità e gli importi della contribuzione territoriale.

Art.13
ADUNANZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce nel territorio nazionale, almeno 3 (tre) volte l'anno e comunque quando lo disponga il Presidente, o ne facciano istanza almeno cinque dei suoi componenti.

REGOLAMENTO

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente, per iscritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio della Organizzazione aderente.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La convocazione, deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione.

Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei componenti.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza assoluta dei votanti, che hanno diritto ad un voto per ciascun componente.

Per l'elezione del Presidente occorre il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

Art. 14 GIUNTA DI PRESIDENZA

La Giunta è composta da:

- 1) il Presidente;
- 2) non più di cinque giovani imprenditori associati GTGI, nominati dal Presidente, che garantiscano la rappresentatività dei Territori.
- 3) non più di 4 delegati, nominati dal Presidente, che non hanno diritto di voto in Consiglio Nazionale.

I componenti della Giunta durano in carica per tutta la durata della carica del Presidente che li nomina e decadono in caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa.

I componenti della Giunta possono essere in ogni tempo revocati e sostituiti dal Presidente.

La sostituzione dei componenti della Giunta cessati per qualsiasi motivo è di competenza del Presidente.

Ai componenti della Giunta vengono affidati dal Presidente incarichi specifici nell'ambito della attività del GIC.

Tutti i componenti devono provenire da API che aderiscano a Confapi e siano considerate da Confapi regolarmente costituite ed associate. .

Art. 15 COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta di Presidenza:

1. attraverso le deleghe conferite dal Presidente ha la gestione ordinaria e straordinaria del GIC;
2. elabora proposte o questioni da sottoporre al Consiglio Nazionale e delibera sui temi proposti dal Consiglio Nazionale;
3. propone alla Giunta confederale le modifiche al presente Regolamento, a norma dell'art. 23;
4. redige il programma di lavoro e il rendiconto e lo presenta al Consiglio Nazionale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 12;
5. comunica annualmente a Confapi i propri dati di consistenza e l'anagrafica dei propri aderenti.

Art. 16 RIUNIONI DELLA GIUNTA

La Giunta di Presidenza si riunisce almeno sei volte l'anno, nel luogo in cui il Presidente ritiene opportuno.

E' possibile partecipare anche a distanza utilizzando qualsiasi moderno mezzo di comunicazione. In tal caso a tutti i partecipanti deve essere garantita la possibilità di intervenire, di esaminare i documenti oggetto di discussione e di esprimere il proprio voto in modo intellegibile ed inequivoco.

La Giunta di Presidenza è convocata dal Presidente, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. In caso di urgenza può essere convocata con 3 (tre) giorni di preavviso.

La riunione di Giunta è presieduta dal Presidente ed è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti.

Alla Giunta di Presidenza, in relazione all'esame di particolari materie e questioni, su proposta del Presidente nazionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il rappresentante del GIC presso JEUNE e ad altre organizzazioni, o qualsiasi altro aderente ai GTGI.

Art. 17

IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale. Dura in carica per 3 anni e può essere riconfermato una sola volta con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio Nazionale. La riconferma non è ammessa nel caso il Presidente abbia già compiuto il 40esimo anno di età.

Il Presidente non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente più anziano o quello appositamente delegato, assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente e i Vice Presidenti devono provenire da API che aderiscano a Confapi e siano considerate da Confapi regolarmente costituite ed associate..

La carica di Presidente GIC è incompatibile con la Presidenza confederale, con la Presidenza di GTGI, con la Presidenza di GRGI e con la candidatura ad elezioni amministrative, politiche e dell'Unione Europea.

Art. 18

COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza politica e legale del GIC;
2. sovrintende alla gestione ordinaria del GIC;
3. può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad uno o più membri della Giunta di Presidenza, anche congiuntamente;
4. può richiedere consulenza o assistenza a soggetti esterni alla struttura del GIC ed attribuire loro incarichi particolari;
5. convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta di Presidenza;
6. nomina i componenti della Giunta e provvede alla loro sostituzione e/o revoca;
7. nomina uno o più Vice Presidenti nell'ambito della Giunta di Presidenza.

Art. 19

COMMISSIONE dei SAGGI

Il Consiglio Nazionale nomina, tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente GIC, al fine di individuare i candidati alla successione, una Commissione composta da tre membri di cui due scelti tra i componenti del GIC che abbiano maturato ampia esperienza e conoscenza del sistema dei giovani imprenditori e uno nominato da Confapi entro 10 giorni dalla richiesta

da parte della Giunta GIC. In mancanza di nomina da parte di Confapi il terzo membro sarà scelto dagli altri due saggi.

TITOLO IV FINANZIAMENTI

Art. 20 FONDO GIC

Presso la CONFAPI può essere istituito, con delibera della Giunta Confederale, un "Fondo GIC".

Il Fondo GIC è destinato a finanziare le attività posta in essere dal Gruppo nazionale dei Giovani Imprenditori CONFAPI nel perseguimento dei suoi scopi, sulla base della documentazione previsionale e consuntiva regolarmente approvata e presentata alla Confederazione.

ART. 21 FINANZIAMENTI

L'attività del GIC è finanziata da CONFAPI, sulla base del programma di lavoro approvato dal GIC ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento, in base alle risorse disponibili nel Fondo GIC.

Il GIC può chiedere contributi ai gruppi territoriali aderenti (GTGI e GRGI).

L'attività dei singoli GTGI è finanziata dall'API di riferimento sulla base del programma di lavoro presentato dal Gruppo ai sensi dell'art. 6 del Presente Regolamento.

Il GIC, i GRGI e i singoli GTGI possono provvedere alla copertura finanziaria delle proprie attività attraverso la partecipazione a progetti pubblici finanziati, attraverso sponsorizzazioni e quanto altro sia in linea con l'etica e lo spirito associativo, purché non rechi danni o impegni economici a carico della Confapi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Ogni modifica al presente Regolamento è proposta dalla Giunta GIC e deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale. Il testo deve essere sottoposto alla Giunta confederale per l'approvazione di Confapi, entro la prima Giunta

REGOLAMENTO

confederale successiva all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Nazionale GIC.

Art. 23 **SCIoglimento**

Lo scioglimento del GIC è deliberato, sentita la Giunta di Presidenza GIC, dal Consiglio Direttivo di Confapi con delibera motivata e con voto favorevole dei 2/3.

Art. 24 **PERSONALE**

CONFAPI provvede all'assolvimento dei servizi di segreteria di pertinenza del GIC, pertinenza da valutare e condividere con il Presidente Nazionale GIC

Art. 25 **RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento sono richiamate le norme dello Statuto Confederale.

Art. 26 **NORME TRANSITORIE**

Il presente Regolamento diviene immediatamente esecutivo in seguito alla sua ratifica da parte della Giunta confederale.

I GTGI e i GRGI, entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento, debbono adeguare la propria struttura organica, nonché il proprio Regolamento, alle prescrizioni del presente atto.

Per garantire la continuità gestionale e un ordinato adeguamento dei Regolamenti del GTGI e GRGI gli organi nazionali e territoriali restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.